

IL RISCATTO AGEVOLATO

MODALITÀ ALTERNATIVA DI CALCOLO DELL'ONERE

Il decreto - legge n. 4/2019 ha introdotto una **nuova modalità di calcolo dell'onere dei periodi contributivi**, alternativa al calcolo a percentuale, c.d. riscatto agevolato:

- per i soli periodi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione (anche in conseguenza dell'opzione per il contributivo);
- l'onere è determinato applicando l'aliquota del Fondo Lavoratori Dipendenti (33%) al minimale di reddito previsto per la gestione degli artigiani e commercianti (che per il 2026 è di euro 18.808,00). Tale retribuzione è rapportata ai periodi da riscattare.
- Spetta all'interessato scegliere, al momento della presentazione della domanda, la modalità di calcolo a percentuale o agevolata.

RISCATTO AGEVOLATO E OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO

Con la circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, l'INPS ha precisato che il riscatto agevolato è consentito anche a quanti abbiano optato o optino per il calcolo contributivo della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'opzione in parola è consentita a quanti abbiano maturato un'anzianità contributiva:

1. al 31.12.1995, inferiore a 18 anni, e
2. al momento dell'opzione, pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema contributivo.

SEGUE: OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO E RISCOATTO

Con successiva circolare n. 54 del 6 aprile 2021, l'INPS ha ulteriormente specificato le conseguenze del momento di esercizio dell'opzione per il calcolo contributivo sul riscatto, distinguendo tra:

1. **Opzione esercitata prima della presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare non sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo a percentuale del sistema contributivo.
2. **Opzione esercitata contestualmente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e a percentuale (per la parte contributiva).
3. **Opzione esercitata successivamente alla presentazione della domanda di riscatto:** i periodi riscattati sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo matematico (per la parte retributiva) e con il metodo a percentuale (per la parte contributiva).
4. **Opzione esercitata al momento del pensionamento e contestuale domanda di riscatto:** i periodi da riscattare sono conteggiati per maturare l'anzianità contributiva e sono calcolati con il metodo contributivo del sistema contributivo.

OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO E RISCATTO: EFFETTI SUL MASSIMALE CONTRIBUTIVO.

- Tuttavia è bene ricordare che la semplice presentazione della domanda di opzione al sistema contributivo prevede l'applicazione del massimale contributivo se la retribuzione del soggetto interessato dovesse superare questo importo indipendentemente dall'esito della domanda di riscatto dalla laurea.
- L'opzione per il sistema contributivo deve intendersi irrevocabile sia se esercitata al momento del pensionamento sia se esercitata nel corso della vita lavorativa quando produce effetti sostanziali ovvero si supera il massimale contributivo.
- L'accettazione dell'onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l'opzione stessa.
- Per maggiori approfondimenti si rinvia alle Circolari sopra citate: n.6/2020 e n. 54/2021.
- Per maggiori informazioni sul massimale contributivo si vedano le pagine 9 e seguenti di [questo documento](#).

OPZIONE PER IL CALCOLO CONTRIBUTIVO E RISCATTO: IL PAGAMENTO DELL'ONERE DA RISCATTO

Si rinvia al Messaggio INPS del 7 luglio 2023, n. 2564 che descrive le modalità di pagamento dell'onere di riscatto per il soggetto che abbia optato per il sistema contributivo.